

## DIGA VILLAROSA

### 5) SCHEMA DI CONTRATTO

relativo ai servizi di architettura ed ingegneria oggetto dell'appalto

L'anno ..... addi ..... del mese di ..... (...../...../.....)

TRA

Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (di seguito Committente) con sede in Palermo (PA) Viale Campania n. 36/A, c.a.p. 90144, C.F. 80012000826 – P. IVA 02711070827

rappresentato da ..... che interviene nella sua qualità di .....

E

il professionista Dott. ...., iscritto all'Albo degli ..... della Provincia di ..... al n. .... sez. ...., domiciliato, ai fini del presente contratto, in ....., C.F. ...., P. IVA ....., nella sua qualità di ..... (libero professionista ovvero legale rappresentante, Capogruppo del R.T.P costituito da ....., ecc.), in seguito denominato "Affidatario"

#### Art. 0 - Premesse

Il Committente con Determinazione del ..... n. .... del ..... ha provveduto all'indizione di una gara a mezzo di procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria", per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della diga in oggetto gestita dalla Regione Siciliana di seguito specificati nell'art. 1 del presente contratto.

Il Committente con Determinazione del ..... n. .... del ..... ha aggiudicato l'appalto in via definitiva a ....., che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo, al netto del ribasso d'asta, pari ad € ..... (in lettere ...../.....) comprese spese ed esclusi oneri previdenziali e IVA, per l'espletamento dei servizi di ingegneria ed architettura attinenti la diga come di seguito identificata:

DIGA	Luogo di svolgimento del servizio – Comune di	Codice NUTS	CUP	CIG
VILLAROSA	Villarosa (EN)	ITG16	G99E18000070001	<b>775749468F</b>

L'incarico deve essere eseguito in conformità alle leggi, ai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici, comprese le linee guida ANAC attuative del Codice e ss.mm.ii., nonché alle istruzioni della Stazione appaltante e del R.U.P.

Sono da considerarsi allegati al presente contratto i documenti di seguito richiamati:

- Disciplinare di gara compreso tra i documenti di gara;

- b) Capitolato tecnico prestazionale diversificato per servizi compreso tra i documenti di gara;
- c) Scheda tecnico-descrittiva contenente informazioni preliminari sugli impianti e sulla documentazione tecnica disponibile per l'espletamento dei servizi in appalto compresa tra i documenti di gara;
- d) "Offerta tecnica" e relativi allegati, sottoscritta e presentata in sede di gara dall'Affidatario;
- e) "Offerta economica e Offerta tempo", sottoscritta e presentata in sede di gara dall'Affidatario;
- f) Determinazione dei corrispettivi compresa tra i documenti di gara.

In particolare si precisa che tutte le disposizioni contenute nel Capitolato tecnico prestazionale hanno valenza contrattuale anche se non richiamate nel presente contratto, purché non in esso espressamente superate.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**  
**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico relativo all'esecuzione di servizi tecnici, verifiche, accertamenti, indagini ed ogni altra attività propedeutica ed esaustiva finalizzata alla produzione di: "rivalutazione della sicurezza sismica delle opere accessorie della diga, progetto di gestione dell'invaso ex art. 114 del D.Lgs. 152/2006, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi e messa in sicurezza della diga Villarosa gestita dalla Regione Siciliana".

Sono altresì incluse nell'appalto tutte le altre prestazioni che, sebbene sopra non menzionate, si dovessero rendere necessarie nel corso dello svolgimento dell'appalto.

**Art. 2 - Corrispettivo**

Il corrispettivo posto a base di gara è stato determinato secondo il D.M. 17 giugno 2016 - Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n° 50 del 2016, pubblicato sulla GURI n. 174 del 27/07/2016.

Il corrispettivo professionale aggiudicato per le attività previste nell'incarico, è pari ad € ..... (Euro ...../.....) oltre IVA ed oneri previdenziali, di cui:

- a) € ..... quale importo per la redazione dello studio per la rivalutazione della sicurezza sismica, verifiche e indagini connesse, al netto del ribasso offerto;
- b) € ..... quale importo per la redazione del progetto di gestione dell'invaso, verifiche e indagini connesse, al netto del ribasso offerto;
- c) € .....per la progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso offerto.

L'importo s'intende fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso né abbuono in caso di aumento di costi derivante da qualsivoglia ragione.

Gli importi devono intendersi inclusivi di tutte le spese, comprese quelle relative alla redazione dei necessari rilievi, indagini, batimetrie, caratterizzazione sedimenti e acque, campagne diagnostiche e geognostiche e relative attività edili accessorie, relazione geologica, prove di carico, prove in situ comprensivo di trasporto a rifiuto dei materiali, modellazioni simulate e ogni altra tipologia di indagine ed analisi necessarie, studio geotecnico, redazione di elaborati di dettaglio, nonché di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell'incarico. Nessun rimborso sarà dovuto dal Committente ad eccezione di quanto specificato dal presente capitolato.

Gli eventuali costi relativi alle pratiche per l'occupazione di suolo pubblico, la predisposizione della documentazione necessaria e l'ottenimento dei permessi, certificati di prove in laboratorio ed in genere tutti gli oneri relativi sono a carico dell'Aggiudicatario.

I risultati delle prove di laboratorio dovranno essere certificati da laboratori accreditati ai sensi della vigente normativa.

### **Art. 3 - Durata**

Le attività in oggetto dovranno essere svolte entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio delle prestazioni di cui al contratto, secondo la suddivisione per fasi specificata nel disciplinare di gara e che qui si intende richiamata per come nel seguito:

- Fase 1: 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio delle prestazioni di cui al contratto;
- Fase 2: 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di conclusione della prima fase.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, di richiedere all'Affidatario la trasmissione di alcuni o di tutti i documenti e/o studi man mano prodotti, al fine di richiedere un parere preventivo al superiore Organo di Vigilanza – Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.

Pertanto i tempi dell'appalto potranno essere interrotti, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante stessa, e fino all'ottenimento dei richiesti pareri da parte del citato organo di Vigilanza, senza che l'affidatario del servizio abbia nulla a pretendere al riguardo.

Qualora, nel corso di dette revisioni, la Direzione per le dighe dovesse non ritenere in linea con gli obiettivi preposti quanto prodotto, o dovesse richiedere modifiche e/o integrazioni agli studi prodotti, l'appaltatore è tenuto ad adeguare il contenuto degli studi stessi, senza che lo stesso abbia nulla a pretendere al riguardo.

### **Art. 4 - Condizioni dello svolgimento del servizio**

Sono a carico dell'Affidatario del servizio tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del contratto, intendendosi remunerati con il prezzo contrattuale ogni attività e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento degli stessi o, comunque, necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'affidatario del Servizio si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni previste nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

### **Art. 5 - Collaudo**

Il Direttore per la fase di esecuzione del contratto, acquisito il parere positivo da parte della Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, redigerà le verifiche finali atte a dimostrare che i servizi forniti siano conformi alle caratteristiche previste dagli atti di gara e all'offerta presentata in sede di gara e siano in grado di soddisfare le richieste del presente capitolato.

### **Art. 6 - Pagamenti**

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dal Committente alle seguenti scadenze:

- 10% del totale complessivo aggiudicato, all'avvio delle prestazioni, così come certificato dal Direttore per l'esecuzione del contratto;
- 50% di ciascuna delle prestazioni oggetto di appalto, così come specificate all'art. 2, lettere a)-e), alla consegna dei rispettivi elaborati;

- 40% di ciascuna delle prestazioni oggetto di appalto, così come specificate all'art. 2, lettere a)-e), ad avvenuta approvazione, e comunque entro sei mesi dalla consegna, a meno che la mancata approvazione non dipenda da fatti imputabili all'aggiudicatario.

Tutti i pagamenti verranno effettuati entro sessanta giorni dalla presentazione di documento fiscale da parte dell'appaltatore, fatte salve le verifiche da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, nonché quelle previste per legge.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il sistema di interscambio (SDI), intestandola alla Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, C.F. 80012000826, Viale Campania n.36/A, 90144 Palermo, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA, il numero di ODA, il CIG, nonché il numero di riferimento/repertorio/protocollo del contratto. che verranno forniti dalla Stazione Appaltante. Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura.

### **Art. 7 - Penali**

L'affidatario del Servizio è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e delle esecuzione delle attività appaltate.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto a ciascuna delle fasi temporali in cui è suddiviso l'appalto, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è fissata una penale pari al 1 per mille del corrispettivo della prestazione oggetto di inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% del valore del presente contratto: ove le penali raggiungano tale ammontare l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto all'affidatario dall'Ente; l'Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e l'affidatario dovrà consegnare tutta la documentazione conoscitiva raccolta e gli elaborati redatti alla data di cui sopra.

L'affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'affidatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario del servizio dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'affidatario del Servizio prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

### **Art. 8 - Obbligazioni dell'affidatario del servizio**

L'Affidatario del Servizio si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, anche a:

- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato;
- a dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione Individuali per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti in tutta sicurezza manlevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in materia;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione, con particolare riferimento alle disposizioni che verranno impartite in fase di accesso ai luoghi oggetto delle prestazioni;
- comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

### **Art. 9 - Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro**

L'Affidatario del Servizio si impegna, altresì, a:

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli qualitativi dei servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
- osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo emanate dai competenti Enti;
- consegnare, ai competenti uffici prima della stipula del contratto, copia autentica delle assicurazioni di legge di cui al presente capitolato e quelle relative al proprio personale e collaboratori e per la copertura di eventuali danni a terzi nell'esercizio di quanto richiesto dal presente capitolato;
- inviare all'amministrazione i dati di sintesi relativi al monitoraggio del servizio ed alla verifica dell'applicazione delle condizioni contrattuali.

L'Affidatario del Servizio si obbliga altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

### **Art. 10 - Obblighi di riservatezza**

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

### **Art. 11 - Trattamento dei dati**

L'Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.

### **Art. 12 - Danni e responsabilità**

L'Affidatario solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate incluso l'esecuzione delle prove sulle strutture. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

L'Affidatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio. L'Affidatario è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dall'affidatario nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

### **Art. 13 - Cauzione definitiva e garanzie**

L'aggiudicatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio per la parte relativa alle indagini in sito ed alla esecuzione di saggi, prelievi e ripristini. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura di rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad € 500.000,00 .

Inoltre, l'Aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., dovrà presentare una garanzia a titolo di "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Detta garanzia, dovrà essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell'oggetto, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall'affidamento nei confronti dell'aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti della Stazione appaltante.

Nel caso di servizi di progettazione definitiva/esecutiva, l'Affidatario, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, dovrà presentare la polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire danni diretti derivanti al Committente da errata progettazione, quali le nuove spese di progettazione ed i maggiori costi correlati alla necessità di introdurre varianti conseguenti ad errori od omissioni progettuali. La mancata presentazione da parte dell'Affidatario della polizza di garanzia comporterà l'esonero del Committente dal pagamento del corrispettivo di contratto e costituirà causa di rescissione del contratto stesso.

#### **Art. 14 - Divieto di cessione del contratto**

E' fatto assoluto divieto all' Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

#### **Art. 15 - Subappalto**

È fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.

Il subappalto è consentito nei limiti e nei termini di legge fermo restando che i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell'Aggiudicatario.

Qualora invece l'Aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, le attività, tra quelle consentite per legge, da subappaltare, è fatto divieto all'Appaltatore di ricorrere al subappalto. In caso di inosservanza di tale obbligo, la Stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'Appaltatore.

L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

#### **Art. 16 - Obblighi di tracciabilità dei pagamenti**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/2010, l'Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'Aggiudicatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L'Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub Aggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Aggiudicatario nel presente punto e ad anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

#### **Art. 17 - Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto**

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

La Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- applicazione di penali per un importo totale superiore 10% (dieci) dell'importo contrattuale;
- mancata reintegrazione, nel termine di 10 giorni, della cauzione in esito all'escussione della stessa;
- violazione del divieto di cessione del contratto;
- adozione di comportamenti contrari ai principi del Patto di Integrità e del Protocollo di legalità;
- inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'Art. 3 della legge n. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 del D.L. N 187/2010;
- nel caso in cui il legale rappresentante, ovvero uno dei dirigenti della Ditta aggiudicataria sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, ai sensi dell'Art. 2 della Legge regionale 20 novembre 2008 n. 15 e ss.mm.ii.;
- accertamento di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del DPR n. 252/1998.

La risoluzione in tali casi opera allorché la Stazione appaltante comunichi per iscritto con raccomandata a/r all'Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

La risoluzione comporterà l'incameramento da parte della Stazione appaltante, a titolo di penale, della cauzione definitiva. Con la risoluzione del contratto sorgerà per l'Amministrazione, il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la parte rimanente di essa, in danno dell'Aggiudicatario inadempiente. A quest'ultimo saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla Regione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nulla sarà corrisposto nel caso di minori spese.

L'esecuzione in danno non esimerà l'Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di agire per il risarcimento di ogni ulteriore danno subito o spesa sostenuta.

In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Aggiudicatario il prezzo contrattuale del servizio effettuato, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti punti. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall'Aggiudicatario.

#### **Art. 18 - Proprietà delle risultanze**

Tutti i prodotti realizzati sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione appaltante e, pertanto, restano assolutamente preclusi al soggetto Aggiudicatario ogni uso o divulgazione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, anche parziale dei prodotti realizzati, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Stazione appaltante stessa.

L'Amministrazione potrà utilizzarli per qualsiasi uso senza che l'Aggiudicatario possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel presente Disciplinare.

**Art. 19 - Osservanza delle condizioni di lavoro**

L'appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e sicurezza sul luogo di lavoro, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per le categorie e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sui indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. La Stazione appaltante risulta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto sopra, con riferimento anche al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'appaltatore delle inadempienze ad essa denunciata dall'Ispettorato del lavoro competente per territorio, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'Ispettorato predetto dichiara che la ditta si sia posta in regola, e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

**Art. 20 - Controversie**

Eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, ove non vengano definite in via transattiva, saranno devolute all'Autorità giudiziaria del Foro competente per territorio.

Rimane espressamente esclusa la competenza arbitrale.

**Art. 21 - Norme di rinvio**

Per quanto non specificatamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative.

**Art. 22 - Spese contrattuali**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.